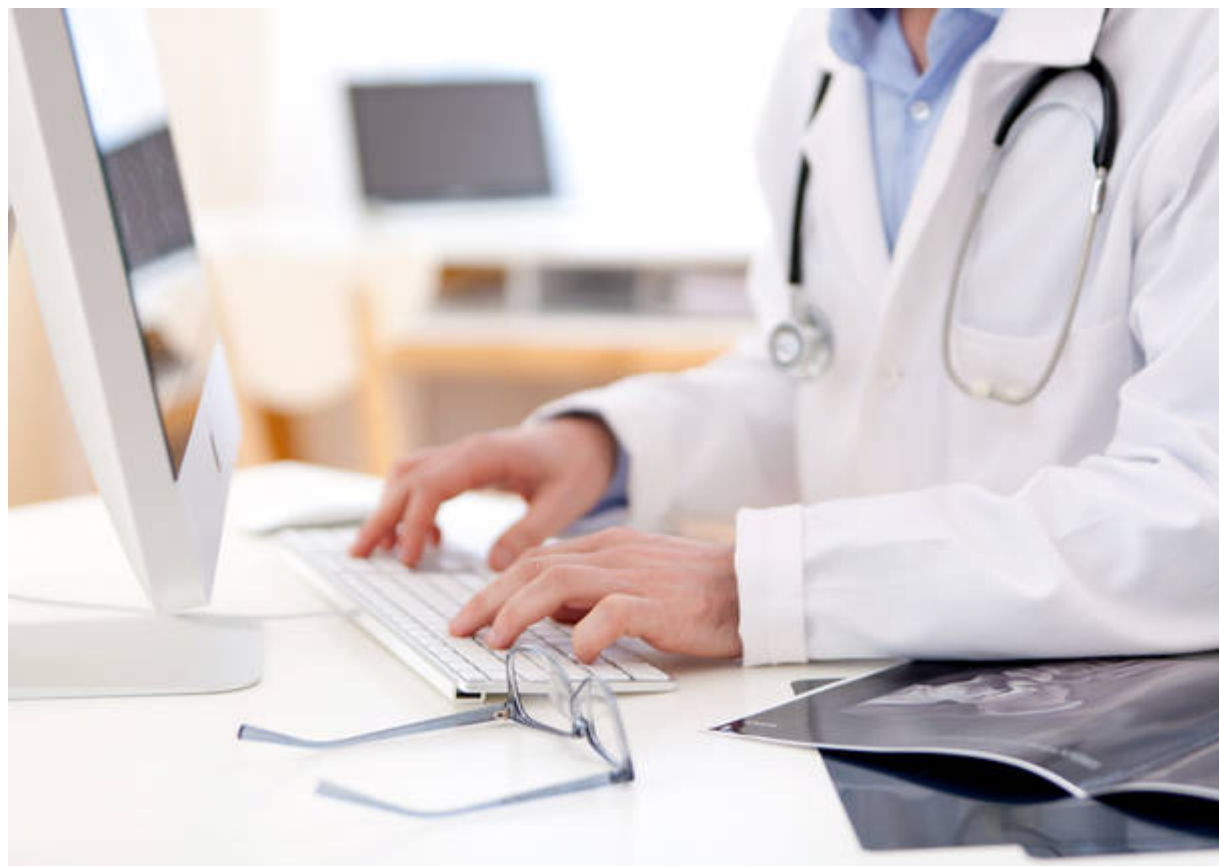


Un medico specializzando in formazione può fare il medico di famiglia?

Pubblicato: Venerdì 18 Novembre 2022



Una cosa non torna nella storia del medico camerunese di Fagnano Olona. Come è possibile che un medico iscritto alla scuola di specialità in medicina di emergenza urgenza possa sottoscrivere **un contratto di sostituzione di un medico andato in pensione?**

Il dato che non torna è che nel contratto sottoscritto per la **borsa di specialità**, il candidato deve garantire **la frequenza in reparto per 34 ore e altre 4 nelle attività di formazione**. Il **contratto libero professionale per la medicina territoriale richiede 18/20 ore di ambulatorio dal lunedì al venerdì**, un orario che, tutti i medici di medicina generale sostengono, non è sufficiente a completare la corposa parte burocratica correlata a quella puramente sanitaria.

Abbiamo girato la domanda ad Ats Insubria che ha risposto:

«La **decisione è in capo ai direttori delle scuole di specialità**, dal nostro punto di vista gli incarichi temporanei possono essere assegnati».

Abbiamo cercato la posizione del direttore della Scuola di specialità che ha dichiarato: « **Non è una mia discrezione, c'è un contratto firmato dagli specializzandi con l'università** che regola le attività che possono essere svolte da loro durante il percorso formativo al di fuori dello stesso. Le attività consentite non dipendono da me e non richiedono la mia autorizzazione, essendo per l'appunto fuori dalle attività formative. Ma devono rientrare tra le attività previste, che devono essere estemporanee,

devono consentire di svolgere l'attività formativa e quindi non devono essere a tempo pieno».

In particolare **l'articolo 5 del contratto nazionale degli specializzandi** recita:

1. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui è effettuata la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
2. Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi»

Davanti a queste risposte ci rimane il dubbio: **un contratto di sostituzione per un medico andato in pensione può considerarsi "estemporaneo"**? Nel caso fosse possibile, altri specializzandi potrebbero tamponare in questo modo gli ambiti carenti, che in provincia di Varese sono 67. Se, invece, non lo fosse, come mai è successo?

Al di là del dettato normativo e contrattuale, resta, a nostro modo di vedere, **una questione di opportunità per un lavoro impegnativo**, come quello di seguire 1500 assistiti (in genere sono così se non di più) svolto **contemporaneamente all'assolvimento degli obblighi in corsia**. Un conto è una sostituzione giornaliera, o un turno di guardia medica occasionale, un altro è un contratto a tempo determinato (con scadenza aperta "fino all'individuazione dell'incaricato").

[Alessandra Toni](#)

alessandra.toni@varesenews.it